

CONVENZIONE TRA LA STRUTTURA COMMISSARIALE A SUPPORTO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA E LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI LOMBARDI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E IL CONSORZIO DI BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO" PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE IN POSIZIONE DI DISTACCO

L'anno 2019 il giorno _____ del mese di _____

TRA

la **Struttura Commissariale** a supporto del Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, avente sede in Milano (MI), P.zza Città di Lombardia n.1, C.F. 80050050154 - P.IVA 12874720159, nella persona del suo responsabile, il Soggetto Attuatore, dr. Roberto Cerretti, a ciò espressamente autorizzato in forza dell'Ordinanza Commissariale 20 giugno 2014, n.51 e ss.mm.ii;

E

il **Consorzio di Bonifica "Territori del Mincio"**, avente sede in Mantova (MN), Via Principe Amedeo n.29, P.IVA 02384350209, nella persona della Presidente sig.ra Elide Stancari, ivi domiciliata per la carica;

Premesso che:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012, dispone in merito alla nomina del Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, introducendo la possibilità, per il Commissario medesimo, di costituire una Struttura Commissariale a supporto della propria attività delegata, composta esclusivamente da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del *Fondo per la Ricostruzione*, di cui all'articolo 2 del d.l. stesso;

- con Ordinanza Commissariale 13 agosto 2012, n.3 il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, ha costituito la Struttura Commissariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5°, del citato d.l. n.74/2012 e sue s.m.i., con compiti finalizzati alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni ed alla ripresa economica nei territori terremotati della Lombardia, nonché di monitoraggio e controllo dei processi amministrativi e di gestione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato, composta da personale delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco - anche parziale - nel limite di 15 unità ed operante in due distinte articolazioni, l'una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile, l'altra di attività a contenuto tecnico;

- l'articolo 6-*sexies* del d.l. 26 aprile 2013 n.43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n.71 che, modificando in parte il comma 5° dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, prevede:

- la possibilità per i Presidenti delle regioni di costituire la struttura commissariale, con personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, sempre nel limite di quindici unità e con oneri a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'articolo 2 del richiamato d.l. n.74/2012.
- che i Commissari delegati siano autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31/12/2020, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di cinquanta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del citato *Fondo per la Ricostruzione*;

- l'Ordinanza Commissariale 22 luglio 2013, n.25 con la quale si provvede a rettificare la richiamata Ordinanza 13 agosto 2012, n.3, prevedendo la possibilità di acquisire personale sia mediante comando, che distacco – nel limite di 15 unità – ponendo i relativi oneri a carico del *Fondo per la Ricostruzione*.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica “Territori del Mincio” del 29 agosto 2019, n. 37 nella quale si è dato mandato alla Presidente di sottoscrivere la relativa convenzione;

Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate,

convengono quanto segue

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Consorzio di Bonifica “Territori del Mincio” assegna temporaneamente, in distacco a tempo parziale, la propria dipendente ing. Barbara Schiavinato alla Struttura Commissariale a supporto del Commissario delegato per l'emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della Regione Lombardia al fine di potenziarne l'organico, in un momento di particolare carico di lavoro per la stessa, per lo svolgimento delle attività legate alle conseguenze degli eventi sismici del maggio 2012.

2) MODALITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il dipendente distaccato mantiene la titolarità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica con l'Ente di appartenenza; esso sarà funzionalmente assegnato alla Struttura Commissariale e svolgerà mansioni corrispondenti al profilo professionale di appartenenza. Al Responsabile della Struttura Commissariale competeranno le direttive organizzative e ogni altra disposizione attinente la gestione della prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa verrà svolta a tempo parziale per due giorni alla settimana, di norma il martedì e il giovedì per 16 ore settimanali.

3) SEDE DI LAVORO

In corrispondenza al tempo lavorativo di distacco di cui al successivo articolo 4, la prestazione

lavorativa del dipendente distaccato sarà ordinariamente svolta presso la sede della Struttura Commissariale destinataria, in Mantova, UTR Val padana, Corso Vittorio Emanuele II, n.57.

La Struttura Commissariale si impegna a mettere a disposizione del dipendente i locali e la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

4) ORARIO DI LAVORO E ASSENZE

La prestazione lavorativa è svolta ai sensi e per quanto previsto al punto 2).

Nei giorni di distacco presso la Struttura Commissariale l'articolazione oraria prevede le seguenti fasce orarie di presenza obbligatoria (se dal lunedì al giovedì 9.30-12.30, 14.30-16.30; se di venerdì 9.30-12.30). Il lavoratore è tenuto a registrare l'entrata e l'uscita in servizio presso una delle apparecchiature in dotazione alla struttura di assegnazione.

L'utilizzo del dipendente da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

La gestione del rapporto di lavoro resta in carico all'ente cedente ed in particolare degli istituti previsti contrattualmente, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte della Struttura commissariale di assegnazione relativamente al periodo prestato presso quest'ultima struttura.

In caso di assenza per malattia il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione sia all'amministrazione cedente, che alla Struttura Commissariale.

In caso di infortunio nel periodo di lavoro presso la struttura destinataria, la medesima comunicherà sollecitamente all'Amministrazione cedente il fatto, al fine di poter assolvere, da parte di quest'ultima, ai necessari e conseguenti adempimenti.

La gestione di ferie e permessi dovrà essere concordata dal dipendente con il responsabile della Struttura Commissariale previo accordo con il Dirigente di assegnazione dell'Amministrazione cedente.

Le missioni di servizio saranno disposte ed autorizzate dal dirigente della Struttura Commissariale e svolte secondo la disciplina vigente presso l'Amministrazione cedente.

Gli oneri relativi saranno anticipati dall'Amministrazione cedente e successivamente rimborsati dalla gestione commissariale, secondo quanto più avanti previsto.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere convenute tra le parti e non potranno superare il limite di 20 ore mensili; esse potranno essere svolte esclusivamente nelle due giornate settimanali di distacco previste ed oltre le 8 ore lavorative ordinarie.

Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa presso la Struttura Commissariale è tenuto ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal Responsabile della unità organizzativa alla quale, per il periodo, è assegnato. L'inosservanza di disposizioni, che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio, sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile della Struttura Commissariale può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

5) TRATTAMENTO ECONOMICO

Al dipendente distaccato è mantenuto il trattamento economico previsto per la Categoria e

Posizione economica di inquadramento, nonché ogni ulteriore beneficio già in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

Secondo quanto stabilito con l'Ordinanza Commissariale n.3, in favore del personale operante presso la Struttura Commissariale è riconosciuta una retribuzione incentivante aggiuntiva pari all'indennità annuale di funzione specialistica o di alto livello tecnico regionali previste per la categoria di appartenenza, erogata in ragione dei mesi di effettivo impiego.

Tale retribuzione incentivante è erogata mensilmente da parte dell'Amministrazione cedente, ed è pari a euro 208,00 lorde e sarà rimborsata insieme agli emolumenti.

Condizione necessaria per l'erogazione è la certificazione del responsabile della Struttura Commissariale a cui il dipendente è assegnato, che attesti una prestazione lavorativa pari a un minimo di 8 giorni per mese solare di riferimento.

La gestione ed erogazione dei compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi rimane in capo all'amministrazione di appartenenza, salvo rimborso in quota parte per il periodo di lavoro svolto in distacco da parte della Struttura Commissariale.

L'erogazione dei buoni pasto, sulla base delle effettive presenze mensili che saranno comunicate dalla struttura commissariale, è prevista da parte della Amministrazione cedente secondo le proprie regole; la struttura commissariale provvederà al rimborso delle quote di competenza previa richiesta dell'ente cedente. Per le giornate di lavoro presso la sede di Mantova (UTR Val Padana di Mantova) la Struttura Commissariale rimborserà, come massimo e sempre su richiesta dell'Amministrazione cedente, una quota pari all'indennità di mensa di 7 euro giornalieri, in armonia con quanto avviene per il personale regionale.

Gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi nonché quelli inerenti le dichiarazioni fiscali saranno assicurati dall'Amministrazione cedente e saranno rimborsati dalla Struttura commissariale con cadenza trimestrale previa espressa richiesta documentata.

6) OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Struttura Commissariale assume nei confronti del lavoratore distaccato e per il solo periodo di lavoro effettuato presso la stessa gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Assume pertanto l'onere di fornire al lavoratore tutte le informazioni necessarie, l'eventuale formazione aggiuntiva e gli eventuali dispositivi di protezione individuale, secondo la normativa vigente e sulla base delle funzioni effettivamente svolte.

L'Amministrazione cedente (entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione) valuterà la possibilità di integrare il premio per le polizze assicurative per responsabilità civile e tutela legale del dipendente secondo modalità che saranno concordate fra la Struttura Commissariale e i competenti uffici della struttura di appartenenza. L'eventuale maggiore onere sarà rimborsato dalla Struttura Commissariale secondo le modalità previste al precedente punto 5.

7) DURATA

La presente convenzione decorre dal 1° ottobre 2019 e ha valore, a livello sperimentale, fino al 31 dicembre 2019; detta scadenza è rinnovabile fino al termine dello *Stato di Emergenza* sancito dalla Legge, con assenso scritto delle parti, mediante semplice scambio di corrispondenza. In ogni caso cessa di efficacia in caso di scioglimento anticipato della

Struttura Commissariale a seguito di apposito provvedimento Commissariale o nazionale.
L'ente cedente ha facoltà di revocare in ogni momento il distacco, per intervenute ragioni organizzative interne.

8) DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti.

Letto, approvato e sottoscritto, li _____

Struttura Commissariale: Dott. Roberto Cerretti

Per il Consorzio: sig.ra Elide Stancari
